

REGOLAMENTO (CEE) N. 1351/90 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 1990

che fissa, per la campagna cerealicola 1990/1991, il prezzo minimo delle patate che i fabbricanti di fecola devono pagare ai produttori di patate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1008/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce talune modalità del regime delle restituzioni alla produzione applicabile alla fecola di patate ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1350/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

considerando che, ai termini del regolamento (CEE) n. 1008/86, occorre che il Consiglio fissi un prezzo minimo che i fabbricanti di fecola devono versare ai produttori di patate, franco stabilimento, per le patate utilizzate nella fabbricazione di fecola; che la concessione del premio ai fabbricanti di fecola è subordinata al pagamento di tale prezzo minimo;

considerando che i prezzi di fornitura delle materie prime destinate alla fabbricazione dell'amido e della fecola devono restare connessi fra loro, per assicurare la parità delle condizioni di concorrenza tra i produttori di fecola e di amido,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1990.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo minimo delle patate che il fabbricante di fecola deve pagare ai produttori di patate, franco stabilimento, per la quantità di patate necessarie alla fabbricazione di una tonnellata di fecola, è di 249,10 ecu per la campagna cerealicola 1990/1991.

Tale prezzo è adattato in funzione del tenore di fecola delle patate.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 ⁽⁵⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. J. O'MALLEY

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 5.

⁽²⁾ Vedi pagina 115 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 101 della presente Gazzetta ufficiale.